

COMUNE DI MARTIRANO

(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 45 del 17/06/2021

OGGETTO: Ricorso ai sensi dell'art. 3 del RD 14/04/1910 n. 639 e art. 32 D. Lgs. 150/2011 proposto dalla Sig.ra Marrello Anna avverso ingiunzione di pagamento n. 1079073190000001 del 24/07/2019. Resistenza in giudizio. Nomina legale di fiducia per la difesa tecnica avanti al Giudice di Pace di Lamezia Terme.

L'anno Duemilaventuno il giorno Diciassette (17) del mese di Giugno alle ore 16,50, nella sala Consiliare del Comune suddetto all'uopo individuata, con decreto sindacale n.01/2020, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	PRESENTI	ASSENTI
BARTOLOTTA FRANCESCO	Sindaco	X	
CARULLO PIERO	Vice Sindaco	X	
AIELLO ANTONELLO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale, reggente a scavalco Dr.ssa Rosetta Cefalà

Preside il Sindaco, Bartolotta Francesco, il quale, constatato preliminarmente:

che gli intervenuti sono in numero legale,

che tutti i presenti muniti dei dispositivi di sicurezza, sono disposti assicurando tra di loro la distanza ben oltre quella minima di un metro, prescritta dai DPCM in materia di emergenza sanitaria da COVID-19;

dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto indicato premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri a norma dell'art. 49, T.U. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

il Comune di Martirano tramite la Società Seriel srl, con sede legale in Maida , incaricata per il servizio della riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, ha emesso ingiunzione di pagamento n. 1079073190000001 del 24/07/2019 nei confronti della Sig.ra Marrello Anna, notificata in data 05/02/2021, per il mancato pagamento dei canoni di locazione per il periodo Maggio 2010 – Novembre 2015 per l'importo di € 4.650,00, oltre spese di notifica e interessi legali maturati dal 03/12/2015 al 24/07/2019 per un totale complessivo di € 4.706,99, relativamente alla conduzione dell'immobile sito in Via F. D'Agostino n. 1 , Piano I , in forza della deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 12/05/2010;

Preso atto che:

- in data 31/05/2021 al prot. n. 1422 è pervenuto a questo Ente ricorso proposto dalla Sig.ra Marrello Anna per il tramite del proprio legale Avv. Antonio Cristiano con studio in Lamezia Terme , ai sensi dell'art. 3 del R.D. 14/04/1910 n. 639 e art. 32 del D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150 , nei confronti della società Seriel s.r.l. e del Comune di Martirano avverso la suddetta ingiunzione di pagamento dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme, con accluso decreto di fissazione dell'udienza alla data del 15/07/2021;

- parte ricorrente con l'atto giudiziale suddetto eccepisce l'avvenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 del Codice Civile dei crediti di locazione intimati;

Ravvisata la necessità di resistere al ricorso suddetto in quanto infondato in fatto e diritto, in quanto la notifica dell'ingiunzione di pagamento è avvenuta nei termini di legge , in considerazione della sospensione dei termini riconducibili all'emergenza sanitaria da Covid 19 stabiliti con il D. L. 17/03/2020 n. 83 , art. 83 (c.d. Decreto Cura Italia) e successivo D.L. 08/04/2020 n. 23 , art. 36 (c.d. Decreto Liquidità);

Ritenuto pertanto costituirsi avanti al Giudice di Pace di Lamezia Terme giudizio iscritto al Registro Generale n. 541/2021 autorizzando , all'uopo il Sindaco , legale rappresentante pro tempore , per la difesa delle ragioni dell'Ente;

Ravvisata la necessità di dover conferire incarico legale per la difesa tecnica dell'ente, non esistendo un ufficio legale presso il Comune;

Considerato che:

- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.";
- secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: "Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";
- l'art.17 del D.lgs n.50/2016 va coordinato con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto

dei principi di “economicità, ,efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”

Dato atto che , nel caso in esame, in applicazione del principio di proporzionalità, si ritiene ammesso l’affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;

Considerato che secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall’art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 “possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici *in via diretta e su base fiduciaria* e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l’azione amministrativa”;

Richiamata altresì, in relazione all’affidamento dell’incarico di rappresentanza e difesa, la sentenza del TAR Puglia n. 875 del 31/05/2017, che evidenzia come l’affidamento di incarico legale relativo ad attività contenziosa sia sottratta al codice dei contratti e richiamata quindi, a proposito, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2730/2012, in data 11/05/2012;

Richiamata altresì la delibera ANAC n. 907 del 24/10/2018 linee guida n.12 ,con cui si precisa che l’affidamento dell’incarico legale per la difesa tecnica consiste in un incarico d’opera professionale ed è sottratto alla disciplina del D.Lgs.50/2016 ,rientrando nella fattispecie dei servizi esclusi(art.17 comma 1 lettera d) e con particolare riferimento all’affidamento diretto dell’incarico di patrocinio legale richiama espressamente il parere del consiglio di stato n.2017/2018, per cui lo stesso si ritiene ammissibile , purchè sia motivato e risponda ai principi di efficienza , efficacia e quindi costituisca migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico;

Dato atto che l’Amministrazione, al fine di tutelare i legittimi interessi dell’Ente, ritiene necessario costituirsi in giudizio , autorizzando all’uopo il Sindaco legale rappresentante pro tempore ed intende conferire incarico legale per la difesa tecnica dell’Ente con mandato all’Avv. Piera Conforti del foro di Cosenza, con studio legale in Cosenza ,la quale, appositamente contattata per le vie brevi, presa visione del ricorso , stante la necessità della tempestiva costituzione in giudizio (udienza del 15/07/2021) avanti al Giudice di Pace di Lamezia Terme, si è resa immediatamente disponibile ad assistere l’Ente nella controversia de qua;

Considerato che l’amministrazione in carica, ha piena fiducia nelle qualità professionali, del legale suddetto, per cui intende affidargli l’incarico di che trattasi , in considerazione dell’oggetto del contendere e del relativo valore della domanda giudiziale ;

Dato atto che il legale incaricato ha prodotto con nota Pec del 16.06.2021 registrata al Prot. n. 1595 in data 17/06/2021, custoditi in atti, curriculum vitae e dichiarazione attestante l’inesistenza di cause di inconferibilità e/o conflitti di interesse di cui al D.Lgs. 39/2013 nonché preventivo di spesa delle competenze professionali quantificate in euro 500,00 (omnia comprehensive), tenuto conto delle disponibilità di bilancio rappresentate e dunque ritenuto congruo;

Ritenuto di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo, gli adempimenti conseguenziali , tra i quali l’adozione della determinazione di impegno di spesa di Euro 500,00 (somma comprensiva di spese ed oneri di legge) con imputazione sul pertinente capitolo di

spesa n. 124 del redigendo bilancio pluriennale finanziario 2021/2023- annualità 2021 , ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011, allegato 1 Art.16;

Visto il D.M.I. del 13 /01/2021, che ha differito al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti locali, successivamente prorogato 30/04/2021 con il D.L. n. 8 del 19/03/2021 (Decreto Ristori), ulteriormente prorogato con D. L. n. 56 del 30/04/2021 al 31 /05/2021 ed altresì, prorogato per questo Ente al 31/07/2021, dall'art. 52 comma 2 del Decreto Legge 25/05/2021 n. 73 , pubblicato in G.U. –Serie Generale n. 123 del 25/05/2021 , come da allegato A) della circolare del Ministero dell'Interno F.L. n. 28 del 28/05/2021 prot. n. 0012883 di pari data ;

Visto l'art.163 del TUEL 267/2000, in ordine all'esercizio provvisorio;

Vista la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17/09/2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs.n.33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

Visti:

- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il TUEL n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni";
- PTPCT 2021/ 2023 approvato con deliberazione di G.C. n. 19 del 30/03/2021;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai Responsabili dei Servizi interessati, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di Legge

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di Resistere al ricorso proposto dalla Sig. ra Marrello Anna avverso l'ingiunzione di pagamento n. 1079073190000001 del 24/07/2019, notificata in data 05/02/2021, per mancato pagamento canoni di locazione dal 2010 al 2015;

Di autorizzare il Sindaco , legale rappresentante pro tempore a costituirsi nel giudizio Registro Generale n. 541/2021 pendente presso il Giudice di Pace di Lamezia Terme , in nome e per conto del Comune di Martirano;

Di conferire incarico legale per difesa tecnica dell'Ente innanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme all'avvocato Piera Conforti del Foro di Cosenza , il quale professionista, appositamente contattato per le vie brevi , stante la necessità e l'urgenza di costituirsi, nei termini di rito per l'udienza del 15.07.2021, si è reso immediatamente disponibile per le vie brevi ad assumere la difesa tecnica del

dell'Ente;

Di dare mandato al Sindaco a rilasciare procura alle liti in favore del predetto legale;

Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo , gli adempimenti consequenziali, tra i quali l'adozione della determinazione di impegno di spesa di € 500,00 (somma comprensiva di spese ed oneri di Legge), con imputazione sul pertinente capitolo di spesa n. 124 del redigendo bilancio pluriennale finanziario 2021/2023 – annualità 2021, ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011, allegato 1 Art. 16;

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Bartolotta Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Rosetta Cefalà

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Vice Sindaco Carullo Piero

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Il Vicesindaco Carullo Piero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

- () è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza 24/06/2021 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
 - (X) è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data odierna (art. 125, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
 - () diviene esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).
 - (X) è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).
- Martirano, 24/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Rosetta Cefalà

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993.